



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Settore Programmazione Economico-Finanziaria
Ufficio Personale

Casatenovo, li 20 giugno 2018

AI RESPONSABILI DI SETTORE
LL.SS.

AI DIPENDENTI COMUNALI
(per il tramite dei Responsabili di Settore)

AL SINDACO

ALLA RSU - OOSS

ALL'UFFICIO PERSONALE
SEDE

OGGETTO: Nuove disposizioni contrattuali: novità in materia di orario di lavoro, permessi, assenze e congedi.

Con la presente Circolare si ritiene utile evidenziare alcune novità introdotte dal nuovo CCNL sottoscritto in data 21.05.2018 in materia di permessi, assenze e congedi, **che entreranno in vigore il 21.06.2018.**

- **Orario di lavoro (artt. 22 - e da 25 a 27)**

- L'orario di lavoro, ordinariamente confermato nella misura pari a 36 ore settimanali, è articolato su 5 giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici;
- La durata di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi; il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore;
- Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa non inferiore a 30 minuti;

Note:

Risulta quindi superata la previgente disposizione che prevedeva la pausa minima di 10 minuti da effettuarsi dopo n. 6 ore consecutive di lavoro.

La pausa di 30 minuti è dunque obbligatoria:

- a) Per l'effettuazione di lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato;**
- b) Ai fini del recupero dei permessi brevi (ex art. 20 ora art. 33 bis);**
- c) Per il recupero dell'istituto della flessibilità solo qualora i minuti lavorati in meno siano superiori ai 30 m. (la pausa di 30 minuti non sarà necessaria se la flessibilità da recuperare è compresa tra 1 e 30 minuti).**

Poiché la previsione della pausa di mezz'ora e la prosecuzione delle attività lavorative per almeno n. 2 ore di lavoro pomeridiane danno diritto al buono pasto, si invitano i Responsabili di Servizio a vigilare sulla corretta applicazione dell'istituto in parola da parte dei dipendenti loro assegnati e l'ufficio personale a monitorare ed a segnalare al sottoscritto il verificarsi di abusi e comportamenti difformi.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Settore Programmazione Economico-Finanziaria
Ufficio Personale

- Il debito orario derivante dall'applicazione della flessibilità deve essere recuperato **nel mese di maturazione dello stesso**, secondo le modalità e i tempi concordati con il Responsabile di servizio.

Note:

Risulta quindi superata la previgente disposizione che prevedeva il recupero della flessibilità entro la settimana.

Resta salva la possibilità di recuperare la flessibilità durante la pausa pranzo (nei giorni in cui è previsto il rientro), con una pausa non inferiore ai 30 minuti.

- Viene inoltre favorito l'utilizzo dell'orario flessibile, anche con misure ulteriori rispetto a quelle ordinarie, a dipendenti che si trovano in particolari situazioni personali, sociali o familiari.

Note:

Il quest'ultimo caso al lavoratore che ne faccia domanda, possono essere concesse misure ulteriori di flessibilità, rispetto a quelle ordinarie dell'Ente, previa valutazione del Responsabile di Servizio.

- Turnazioni (art. 23)

- Il nuovo CCNL elenca ed integra i criteri per l'adozione dell'orario di lavoro su turni, prevedendo altresì che la ripartizione del personale nei vari turni debba avvenire sulla base della professionalità necessarie in ciascun turno;
- Nell'organizzazione dei turni è prevista una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
- Viene specificato che per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo, e dalle 22 del giorno festivo alle 6 del giorno successivo.

- Permessi e congedi.

Art. 31 - Permessi retribuiti

Sono disciplinati i seguenti permessi retribuiti:

- **Permessi per partecipazione a concorsi od esami** - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - 8 giorni all'anno;
- **Permessi per lutto** - giorni 3 per evento : spettano per il coniuge (o convivente) per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado - possono essere fruiti entro 7 giorni dall'evento;
- **Permessi per matrimonio** - 15 giorni consecutivi - possono essere fruiti anche entro 45 giorni dall'evento.

Detti permessi non riducono le ferie e durante gli stessi spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione per le P.O.

Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (ex art. 19)

Al dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, n. 18 ore di permesso retribuito nell'anno per particolari motivi personali o familiari.

Tali permessi:

- non riducono le ferie;
- non sono fruibili per frazione di ora;
- sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Settore Programmazione Economico-Finanziaria
Ufficio Personale

- durante gli stessi spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione per le P.O.
- non possono essere fruiti nella stessa giornata CONGIUNTAMENTE ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
- possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è **convenzionalmente pari a 6 ore**.

Non deve essere prodotta alcuna giustificazione.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

Note:

Il presente istituto sostituisce il precedente già disciplinato dall'art. 19 del CCNL 6.7.1995 la cui fruizione era tuttavia prevista "a giorni".

I permessi già usufruiti alla data del 21.06.2018, verranno pertanto "convertiti" in ore dall'Ufficio personale, computando convenzionalmente n. 6 ore di permesso per ogni giornata lavorativa richiesta a permesso (anche se ricadente il lunedì o il giovedì), in analogia alla norma contrattuale.

Quindi:

se un lavoratore ha già richiesto n. 3 giorni ex art 19, non ha più diritto a nessuna ora di permesso ex art. 32 del nuovo CCNL (n. 6 ore x n. 3 giornate = 18 ore di permesso, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa)

se un lavoratore ha richiesto n. 2 giornate di permesso ex art. 19, avrà ancora diritto a n. 6 ore di permesso ex art. 32 (indipendentemente dalla durata delle giornate lavorative già richieste)

Art. 33 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge.

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire di n. 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

E' previsto che al fine di garantire la funzionalità degli uffici, il dipendente che fruisce di tali permessi debba predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.

Sono altresì confermati gli altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge (donatori di sangue, midollo osseo). Tali permessi vanno comunicati con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso, e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Art. 33 - bis Permessi brevi (ex art. 20)

Viene confermata la possibilità per il dipendente di assentarsi dal lavoro, su valutazione del responsabile di servizio, usufruendo di permessi brevi, per un massimo di 36 ore annue.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Settore Programmazione Economico-Finanziaria
Ufficio Personale

Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero purchè questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive.

La richiesta di permesso deve essere effettuata in tempo utile, e comunque non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo i casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile di servizio.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo; in caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione dalla retribuzione.

Art. 34 Congedi per le donne vittime di violenza

Vengono riconosciuti appositi **congedi per le donne vittime di violenza**, ovvero per le lavoratrici inserite nei percorsi relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di 3 anni.

Art. 35 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per **l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici**, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di n. 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Non possono essere fruiti nella stessa giornata **CONGIUNTAMENTE** ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

Ai fini del **computo del periodo di comportamento della malattia**, sei ore di permesso, fruiti su base oraria (anche non continuative), corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

I permessi orari in parola possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa: in tale ipotesi l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione verrà computata **con riferimento all'orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza**.

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

La domanda di fruizione dei permessi va presentata con un preavviso di almeno tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso, e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L'assenza deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che ha svolto la visita e/o la prestazione.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Settore Programmazione Economico-Finanziaria
Ufficio Personale

Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire, per le medesime finalità, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca ore, nonché dei riposi compensativi per il lavoro straordinario.

Note:

E' un nuovo istituto che entra quindi in vigore il 21.06.2018.

Poiché la norma contrattuale quantifica i nuovi permessi in n. 18 ore annuali, per il 2018 ne spettano n. 9 ore (riproporzionate per i part time).

Se il permesso viene fruito su base giornaliera, viene effettuata la decurtazione prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia; se il permesso viene usufruito ad ore, tale decurtazione non viene effettuata.

Art. 37 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Il nuovo CCN dedica un apposito articolo riguardante le assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini del periodo di comporta, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle terapie, inclusi i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita, comportanti incapacità lavorativa, per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare, ove siano debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è effettuata la terapia. In tali giornate è riconosciuto l'intero trattamento economico.

La nuova disciplina si applica, in ogni caso, alle assenze intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL.

Aspettative (art. 39 - 40 - 41 - 42)

- L'aspettativa per motivi familiari e personali (art. 39) può essere concessa per una durata complessiva di dodici mesi nel triennio, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio; tale aspettativa è fruibile anche frazionatamente (non più al massimo in due periodi) ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporta.
- Vengono richiamate all'art. 40 le altre aspettative previste da disposizioni di legge specifiche (tra cui quelle per gravi e documentati motivi di famiglia);
- È introdotta una nuova fattispecie di aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'estero (art. 41);
- Sono ridotti da 6 a 4 i mesi di servizio attivo che devono intercorrere necessariamente tra due periodi di aspettativa, anche se richiesti per motivi diversi (art. 42, comma 1).

Congedi dei genitori (art. 43)

- In merito al trattamento economico dei congedi di maternità e paternità di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs 151/2001, viene precisato che tra le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti è ricompresa la retribuzione di posizione prevista per le P.O., nonché i premi correlati alla performance, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente.
- E' ridotto da 15 a 5 giorni il preavviso per l'invio della domanda di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, che può essere trasmessa anche con strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Settore Programmazione Economico-Finanziaria
Ufficio Personale

- Viene riconosciuta anche contrattualmente la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria (vedasi Circolare INPS 40 del 23.02.2016)

- **Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche (art. 44)**

Il nuovo CCNL prevede misura di tutela nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture.

Si evidenzia che le modifiche ai predetti Istituti contrattuali sono già state recepite all'interno del programma di gestione delle presenze (INAZ) attualmente in uso e saranno utilizzabili a partire dal 21 giugno 2018.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o precisazioni.

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Mendicino

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005.